# SUI SOGNI

DEL REVERENDO

## DON ALESSANDRO PIEGADI

VICARIO DI S. FOSCA IN VENEZIA

**ARTICOLO**

del Prete

**GIUSEPPE CAPPELLETTI**

Estratto dalla Gazzetta di Verona, N. 282, Anno II

contro il libercolo:

*Dell'Autorità Patriarcale sul corpo delle venerande IX Congregazioni del clero veneto, discussione del prete* Alessandro Piegadi *Vicario di S. Fosca.*
Venezia. Anno del primo sinodo Provinciale MDCCCLIX. Tipografia Gaspari.

VERONA
STABILIMENTO DI GIUSEPPE CIVELLI
1860.

Che l'onorevole Vicario di Santa Fosca, in Venezia, fosse sonniloquo, io nol sapeva: egli stesso ce ne diede un saggio nel citato scritto, ch'egli intitolò *Discussione*, ma che meglio potrebbesi intitolare *Sonniloquio*. Con questo nome io reputo doverlosi intitolare, sì perchè vegliando non avrebbe saputo argomentare così fuor di logica come dormendo, e sì perchè la manifestazione di un sogno lo scusa dalla taccia, che potrebbe procacciargli l'uso (o piuttosto abuso) dell'elemento, di cui si valse a fissare il tema della sua discussione.

Imperocchè, se un impiegato subalterno di una qualunque magistratura civile pigliasse a soggetto di pubblica *discussione* a stampa un officioso carteggio interno tra un Capo di Sezione e la sua immediata Superiorità; certo non isfuggirebbe costui la ben meritata taccia di infedeltà, di temerità, di abuso di uffizio, ed incorrerebbe nelle pene stabilite dalle veglianti leggi. (*Vedi il* § 102, *lett.* c, *della parte I del vigente Cod. Penale*). Eppure tal è il caso del Rev. Piegadi; il quale per altro io voglio scusato da siffatta colpa, nella ragionevole supposizione, ch'egli abbia scritto sognando; nè le azioni di chi sogna possono in faccia alla società essere imputate a colpa; nè da chi sogna si può esigere retto criterio ed esattezza di raziocinio.

Quasi èra novella egli segnò nel frontespizio del suo libercolo l'*anno del primo sinodo provinciale*. Eppure, pochi di addietro, aveva pubblicato egli stesso alcuni brani del sinodo provinciale veneto di San Lorenzo Giu-

stiniani, estratti dalle Costituzioni sinodali del patriarca Giovanni Trevisan, da me già date in luce per intero nel VI volume della mia *Storia della Chiesa di Venezia* sino dall'anno 1853; cosicchè, se n'esistono dei brani, *assai logicamente* ed a tutta evidenza dee dirsi, che il sinodo del Giustiniani ebbe luogo. Il qual sinodo provinciale Giustinianeo sarebbe un altro *primo sinodo provinciale* veneto, dacchè la sede metropolitana veneta lasciò il titolo di Grado ed assunse quello di Venezia. Nel che preferì il Piegadi (pag. 17) di mostrarsi in contraddizione con sè stesso, pur di far eco all'ignoranza storica di chi nega celebrato dal Giustiniani quel sinodo; oppur di chi, con ancor più grossolana goffaggine, vorrebbe *assai antilogicamente* fissare nel 1818 il principio di una nuova provincia Ecclesiastica Veneta *(Vedi Gazzetta Uffiziale di Venezia del 4 Nov. p., in annot.)*; quasichè l'accrescimento o diminuzione del numero delle Sedi suffraganee avesse a far diventare una nuova metropolitana la già esistente. Non direbbe simile ridicolezza un balbuziente scolaro di storia Ecclesiastica!

Nella pag. 9, ci fa una distinzione di *autorità Patriarcale* SUL CORPO, *cioè su azioni e doveri ecclesiastici, e non* NEL CORPO, *cioè negli affari intrinseci delle Congregazioni;* distinzione gratuita, non dimostrata nè dimostrabile, quanto al corpo morale delle Congregazioni, se non a furia di contraddizioni, come si vedrà in seguito; mentre invece tutti gli accreditati scrittori veneti, antichi e moderni, hanno sempre distinto *clero diocesano*, da *Congregazioni del clero; individuo*, da *corpo;* ed anche ciò si vedrà spiegato più chiaramente in appresso.

Nella pag. 12, ci manifesta sognando, recarsi per metà il decreto della Romana Congregazione del Concilio (30 aprile 1596) pronunziato a difesa dei diritti delle venete Congregazioni; e nel suo sogno gli parve esso dimezzato quasi *per vezzo di chi vuol nascondere la verità che non garba.* Ma chi lo recò mai per metà? Il solo Rev. Vicario di Santa Fosca (nella pag. precedente), per poi soggiungervi (forse a miglior risalto della sua tesi) la evidente menzogna (pag. 12) ch'esso *si suol produrre a metà.* Intiero lo portò il Cornaro, donde il Rev. Piegadi lo copiò; intiero l'ho portato anch'io sì nel IX vo-

lume delle mie *Chiese d'Italia*, si della mia *Storia della Chiesa di Venezia*, e si nella mia *Storia delle Venerande IX Congregazioni* (pag. 174). Non potea egli dunque sclamare che in sogno (pag. 12): *Esca pertanto in luce l'altra metà, ch'è il puntello della mia Discussione.* Si: egli dormiva al bujo, e perciò voleva, che *l'altra metà*, da lui nel sogno non vista, *uscisse in luce*. Ed anche uscita *in luce* di qual *puntello* gli torna? Potersi ridurre l'Autorità, ch'ei difende, a semplice e mera *autorità correttiva*, nel caso di bisogno, non però ad *autorità imperativa*, per invitare, chiamare, ordinare, finchè questa non sia conferita legalmente dal Pieno Collegio a chi gli piace di eleggersi ad *Arbitro e Arbitratore*.

Ed a proposito di Arbitro e Arbitratore, dice il nostro Sonniloquo (pag. 8), *che non aveano la menoma giurisdizione in questo venerando Corpo Ecclesiastico i vescovi di Venezia fino al 1443, nel qual anno fu eletto la prima volta nel pien Collegio ad* Arbitro e Arbitratore *il santissimo Giustiniani allora Vescovo Castellano; e divenne con questo titolo il giudice inappellabile di tutto il Clero delle Congregazioni*. Ben intesi per altro esserlo divenuto, in vigore di quel mandato, Egli solo, non già i suoi successori, perchè Egli solo nominatamente vi fu eletto. Eppure nella pag. 16, sognando *i maliardi nomi d'indipendenza e di libertà*, e tutto per essi *abbrividito da capo a piedi*, si gloria il Piegadi di poter dire, si per sè, come pe' suoi veneratissimi Confratelli (tuttochè neppure un solo, gli abbia fatto, nè gli possa far eco): *Le nostre Congregazioni, oltre i vigilanti nostri Arcipreti, oltre i Presidi zelantissimi, ed oltre il sagace Collegio, hanno a primo Capo ecclesiastico il Patriarca Metropolita*. Ognuno invece dei suoi *veneratissimi Confratelli*, a tutto rigore di canonica giurisprudenza, gli risponderà, ch'elleno *hanno a primo Capo ecclesiastico* il sommo Pontefice Romano, a cui sono immediatamente soggette. E con ciò si consoli anch' egli il buon sognatore, che *i cento ottantanove Ecclesiastici*, che compongono le Congregazioni non sono già (pag. 9), *più sventurati al certo delle gru e delle cornacchie, le quali nell'aereo loro viaggio in cerca di miglior clima hanno a duce una prima, ecc.;* siccome nol sono le migliaja di Corporazioni, di Chiese, di Monasteri, di Colle-

giate insigni e Capitoli, nell'ampio giro dell'orbe cattolico, che per privilegio speciale non hanno punto di che fare cogli Ordinarj diocesani, nè coi Metropoliti; ma sono immediatamente soggette alla Santa Sede. Legga il nostro Sonniloquo, quando siasi riavuto dal suo sogno, i primi rudimenti di Canonico diritto e di Ecclesiastica storia, e lo saprà a sua istruzione. — Legga inoltre il documento sinodale di tutto il clero diocesano di Venezia, radunato, addì 27 novembre 1519, nella chiesa di S. Mosè, d'ordine del cardinale Altobello Averoldo, apostolico legato *de latere*, e da lui stesso presieduto; e saprà, ch'esso clero diocesano elesse a suo perpetuo procuratore il pieno Collegio delle venerande Congregazioni in argomenti di controversia col Patriarca. — Legga le successive elezioni, con cui lo stesso Collegio, ogni qual volta n'ebbe occorrenza, elesse l'*Arbitro* e *Arbitratore* nella sola persona del Patriarca; il quale perciò non operava per giurisdizione ordinaria, ma per mera delegazione, da non potersi trasmettere nemmeno nel suo Vicario generale, come fu dichiarato a'15 marzo 1465. — Legga la bolla del pontefice Paolo IV dell'11 settembre 1558, a confermamento di tuttociò, ed a solenne dichiarazione dell'indipendenza delle Congregazioni dall'Autorità Ordinaria dei Patriarchi. — Legga particolarmente l'elezione dell'*Arbitro* e *Arbitratore*, fatta dal pien Collegio nella persona di Giovanni Quirini, arcivescovo di Candia, il dì 3 luglio 1647, dopo di averne rigettata la scelta, fatta tre mesi addietro, nella persona del patriarca Gianfrancesco Morosini, e saprà se *sul corpo* delle IX Congregazioni abbia ordinaria giurisdizione, ed abbia quindi *attinenza, autorità, ingerenza* il reverendissimo Diocesano di Venezia. E nell'additare al valoroso Sonniloquo tutti questi *puntelli della sua Discussione*, gli chiuderò la bocca, come Sant'Agostino (*Cap.* 102) all'eretico Giuliano: *Lege et tace.*

Da sì fallaci premesse non potevano derivare che fallaci conseguenze. Perciò a tutta la sua lunga chiaccherata (pag. 17 e seg.) sul diritto patriarcale *d'invitare, chiamare, ordinare*, ecc., ecc., che le Congregazioni intervengano a funzioni ecclesiastiche, ecc.... *ed alle Congregazioni e Sessioni d'un Sinodo Provinciale*, io mi limito all'opporgli il rifiuto, che a simile invito pel si·

nodo diocesano, fece il pien Collegio nel 1540. Ne cerchi l'atto nell'archivio del Clero, lo legga e taccia. *Lege et tace.* Aggiungo poi, che l'autorità di comunicare alle singole Congregazioni un siffatto genere d'inviti, non stà punto nella Presidenza, molto meno poi in uno solo dei Presidi, ma nel solo pieno Collegio.

Intendami chi può, che m'intend'io.

Nè io per queste parole potrò mai essere tacciato di infedeltà o di abuso di ufficio, prendendo a tema di pubblico sindacato, com'egli fece, un interno carteggio di ufficio tra un Arciprete e la Presidenza delle Congregazioni.

E tutte le altre ciance, di cui ha empiuto le pagine 18, 19, 20, 21, circa il Concilio ecumenico di Basilea, e la rappresentanza che vi ebbero i nove pievani (*plebani,* dice il testo, e non già *parrochi,* come ripetutamente egli scrive) e la qualità dei privilegj che vi godettero, ci muovono proprio alle risa; come suol avvenire a chi ascolta gli sconnessi discorsi e le inconcludenti parole di un dormiente che sogna. Il buon uomo non sa frugare altri libri, se non quei soli, che gli stanno d'intorno, nella sua stanza. Ma gli vuol ben altro, per poter parlare di fatti storici, che non conosce! Cerchi, se pur sa dov'esistano, tra i Registri del Senato, negli Archivj secreti della Cancelleria Ducale, e troverà la notizia di quel fatto, di cui col suo lungo cinguettare si fa conoscere affatto ignaro. Troverà, che non *un Senato consulto* (pag. 23), non *un decreto di laica potenza,* ma le istanze del Sommo Pontefice Eugenio IV, dirette al Senato della sua patria, nel dicembre del 1433, indusse nel susseguente gennaro questa Suprema Magistratura veneziana a decretare (non per sua propria deliberazione, non come *laica potenza,* ma per volontà e preghiera del Papa), che non solamente nove pievani scelti ognuno da una Congregazione; ma tutti altresì *gli abati dello Stato,* andassero a quel Concilio, legittimo allora ed ecumenico, per tutelare i diritti del Papa contro la persecuzione, che gli movevano i prelati colà raccolti. Troverà, che i privilegj loro concessi (non dal Senato, ma dal Papa, alla cui difesa vi erano mandati) dovevano, nè più nè meno, essere uguali a quelli *quibus gaudent residentes;* ossia, i prelati, che vi risiedevano di già. Ed egli, pover'uomo,

nelle visioni del suo sogno, andò tentone a cercare quali fossero cotesti *privilegj de' Residenti*, e non sapendone un'acca, ci salta fuori colla teoria del *Residente laico della Repubblica* (pag. 19 e 20).

*Spectatum admissi risum teneati amici?*

Così avviene d'ordinario a chi vuol farla da maestro in ciò, di cui non per anco ha cominciato ad essere scolaro. Si occupi il Rev. Piegadi, de' suoi versi latini, delle sue epigrafi lapidabili, che farebbero rizzare i capelli al Morcelli, al Borda, al Labus; attenda alle sue polizze, ai suoi registri qual Ragioniere; ma avverta, che altra cosa è l'essere *Ragioniere* ed altra l'essere *Ragionatore*. Egli è ragioniere ormai da più anni, ragionatore non fu giammai.

E se al non saper ragionare si aggiunga la sua inscienza di storia patria, l'inesperienza di archivj pubblici, di pergamene, di documenti inediti, degli scritti e delle regole dei Canonisti; qual mai aborto mostruoso non ne uscirà? Un aborto per lo meno somigliante a quello, che immaginava Orazio:

*Humanò capiti cervicem pictor equinam*
*Jungere si velit, etc.*

Che se, ciò nondimeno lo coglierà il prurito di soggiungere quind'innanzi nuovi paralogismi a *puntello* della sua cattedratica *Discussione;* si serva finchè gli aggrada. La sua fatica gioverà a far gemere i torchj ed ingrossare la borsa dello stampatore. Quanto a me, lo ascolterò, come suolsi ascoltare il cane, che abbaja alla luna, e ne terrò in simil conto le sue parole; massime se rientrassero in argomento *storico* e *giurisdizionale*. Bensì mi faranno comodo in appresso, per impinguare una mia lucubrazione, che forse in breve darò alla luce: *Incidenti storici del Sinodo Provinciale Veneto celebrato nell'anno* 1859. Questa è l'unica riflessione, che diminuisce alcun poco la mia dispiacenza di aver ora sprecato qualche ritaglio del mio tempo dietro alle fole di un vanaglorioso Sonniloquo, il quale col suo libercolo si è reso ridicolo, non già *presso me soltanto*, ma *presso tutti que' che ragionano* (pag. 25).

l'ediz. Miscell. Vol. 67. p. 425.